*Procura della Repubblica presso il Tribunale*
*Parma*

**Direttiva n. 20/2024**

Ai Magistrati dell'ufficio esecuzioni penali
All'Ufficio esecuzioni penali

*e, per conoscenza*
A tutti i magistrati dell'Ufficio
Al Presidente del Tribunale
Al Presidente dell'Ordine degli Avvocati
Al Presidente della Camera Penale
**SEDE**

Al Procuratore Generale presso la Corte di Appello
**BOLOGNA**

**Oggetto**: legge 8.8.2024, n. 112 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9.8.2024, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 (*Misure urgenti in materia **penitenziaria**, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia*), **in vigore dal 10.8.2024.**
**Parte seconda: Esecuzione penale ed altre disposizioni - Linee guida operative**

Sommario

SOMMARIO ..... 1
PREMESSA ..... 2
PARTE PRIMA - INTERVENTI IN MATERIA DI LIBERAZIONE ANTICIPATA: MODIFICHE AGLI ARTT. 656 C.P.P. E 54 L. 354/1975. ..... 2
*I/a) - La modifica dell'art. 656 c.p.p.* ..... 2
*I/b) - La modifica dell'art. 54 L. 354/75* ..... 4
PARTE SECONDA – LE MISURE DI SICUREZZA DA ESEGUIRSI PRESSO STRUTTURE SANITARIE ..... 5
*II/a) - L'introduzione dell'art. 658-bis c.p.p.* ..... 5
*II/b) - La modifica dell'art. 679 c.p.p.* ..... 5
*II/c) - L'introduzione dell'art. 154-ter disposizioni di attuazione del c.p.p.* ..... 6

Premessa

La novella legislativa incide su diverse disposizioni normative; in questa sede ci si sofferma su quelle che hanno un'incidenza sull'attività del Pubblico Ministero; in tale ottica le innovazioni riguardano essenzialmente due aspetti, che a loro volta solo interessati da una serie di norme:

- il primo aspetto riguarda la *liberazione anticipata*, che ha comportato la modifica degli artt. 656 c.p.p. e 54 legge 354/1975 (ordinamento penitenziario);
- il secondo aspetto riguarda le *misure di sicurezza da eseguirsi presso strutture sanitarie*, che ha comportato l'introduzione di due nuovi articoli (658-bis c.p.p. e 154-ter disposizioni attuazione c.p.p.) e la modifica di un terzo articolo (679 c.p.p.).

Di seguito vengono analizzate le innovazioni citate, tenendo conto che, con la conversione in legge dell'originario decreto-legge, vi è stata una ricostruzione più organica del quadro normativo.

## Parte prima- Interventi in materia di liberazione anticipata: modifiche agli artt. 656 c.p.p. e 54 L. 354/1975.

### *I/a) - La modifica dell'art. 656 c.p.p.* [1]

L'art. 5 del decreto-legge 92/2024 (*"Interventi in materia di liberazione anticipata"*), in sede di conversione, è stato modificato, nel senso che -oltre al comma 10-bis (introdotto dal testo originario

---

[1] **Si riporta il testo dell'articolo 656 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 8.8.2024, n. 112 (in corsivo e in neretto sottolineato le modifiche apportate dal decreto-legge e dalla legge di conversione):**

«Art. 656 (Esecuzione delle pene detentive).

1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato.

2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato.

3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione nonché l'avviso al condannato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato. L'ordine è notificato al difensore del condannato.

3-bis. L'ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva nei confronti di madre di prole di minore età è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della sentenza.

4. L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall'articolo 277.

4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

4-ter. Quando il condannato si trova in stato di custodia cautelare in carcere il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui al comma 4-bis, trasmette senza ritardo gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata.

4-quater. Nei casi previsti dal comma 4-bis, il pubblico ministero emette i provvedimenti previsti dai commi 1, 5 e 10 dopo la decisione del magistrato di sorveglianza.

5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avrà corso immediato. Con l'avviso il condannato è informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato.

6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede

del decreto-legge)- risultano ora inseriti nell'art. 656 c.p.p. due nuovi commi, ovvero il comma 9-bis ed il comma 9-ter.

L'**art. 656, comma 9-*bis*, c.p.p.** prevede che il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza, quando sussistono cumulativamente le seguenti condizioni:

- il condannato sia di età pari o superiore ai settanta anni;
- la residua pena da espiare, tenuto conto delle detrazioni spettanti al condannato a titolo di liberazione anticipata, sia compresa tra i 2 e i 4 anni di reclusione.

La trasmissione degli atti è funzionale all'adozione, da parte del magistrato di sorveglianza, di un'ordinanza che dispone la detenzione domiciliare in via provvisoria, fino alla decisione del

---

l'ufficio del pubblico ministero. Se l'istanza non è corredata dalla documentazione utile, questa, salvi i casi di inammissibilità, può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza decide non prima del trentesimo e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della richiesta.

7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

8. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione. Il pubblico ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata è inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché, nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cui all'articolo 94 del medesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti.

8-bis. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica.

9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 423-bis, 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma, 624-bis del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;

c) (abrogato).

***9-bis. Il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché disponga con ordinanza in via provvisoria la detenzione domiciliare per il condannato di età pari o superiore a settanta anni se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis è compresa tra due e quattro anni di reclusione, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza di cui al comma 6. Sono escluse le condanne per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del presente codice e all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.***

***9-ter. Il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché disponga con ordinanza in via provvisoria la detenzione domiciliare se il condannato si trova agli arresti domiciliari per gravissimi motivi di salute, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza di cui al comma 6.***

10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.

***10-bis. Fermo il disposto del comma 4-bis, nell'ordine di esecuzione la pena da espiare è indicata computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in modo tale che siano specificamente indicate le detrazioni e sia evidenziata anche la pena da espiare senza le detrazioni. Nell'ordine di esecuzione è dato avviso al destinatario che le detrazioni di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 non saranno riconosciute qualora durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato all'opera di rieducazione.***»

tribunale di sorveglianza in ordine alla concessione delle misure alternative alla detenzione ai sensi del comma 6 dell'articolo 656 del codice di procedura penale.
Dall'ambito di applicazione del nuovo meccanismo sono escluse le condanne per i delitti di cui all'articolo 51 comma 3-*bis* c.p.p. e 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

ooooo

L'**art. 656, comma 9-*ter*, c.p.p.** -con riferimento al condannato che si trova agli arresti domiciliari per gravissimi motivi di salute- prevede ora che il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché disponga con ordinanza in via provvisoria la detenzione domiciliare fino alla decisione del tribunale di sorveglianza di cui al comma 6 dell'art. 656 c.p.p.

ooooo

L'**art. 656, comma 10-*bis*, c.p.p.** prevede che la pena da espiare che il pubblico ministero individua nell'ordine di esecuzione deve essere indicata computando le detrazioni di cui all'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario. Si prevede inoltre che nello stesso ordine di esecuzione:

- ☐ siano specificamente indicate le detrazioni che sono state computate;
- ☐ sia evidenziata la pena che il detenuto dovrebbe espiare senza le detrazioni;
- ☐ sia dato avviso al destinatario che le detrazioni non saranno riconosciute qualora, durante il periodo di esecuzione della pena, il condannato non partecipi all'opera di rieducazione.

Il nuovo comma 10-*bis* dell'art. 656 c.p.p. contiene, altresì, in apertura, una clausola volta a tenere ferma l'applicazione del comma 4-*bis* dell'art. 656 c.p.p., che prevede un meccanismo di anticipata concessione delle detrazioni di cui all'art. 54 dell'ordinamento penitenziario, applicabile nei casi in cui il condannato si trova in stato di libertà al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna e possa, grazie alle suddette detrazioni, accedere a misure alternative alla detenzione.
Nel dettaglio, il comma 4-*bis* dell'art. 656 c.p.p. trova applicazione nei casi in cui la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'art. 54 dell'ordinamento penitenziario, non supera i limiti di pena previsti per l'accesso alle misure alternative alla detenzione. In queste ipotesi, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire e salvi i casi di condanna per uno dei delitti elencati dall'art. 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato provvede senza ritardo secondo le disposizioni stabilite dall'art. 69-*bis* dell'ordinamento penitenziario. A seguito della concessione della liberazione anticipata, il pubblico ministero sospende l'ordine di esecuzione al fine di consentire al condannato di proporre, al tribunale di sorveglianza, istanza di accesso alle misure alternative, in forza del meccanismo delineato dal comma 5 dell'art. 656 c.p.p.
**Su questa specifica parte restano ferme le indicazioni operative dettate con la direttiva n. 18/2024 del 12.7.2024.**

*I/b) - La modifica dell'art. 54 L. 354/75*

L'art. 5, comma 2, del d.l. 92/2024 -modificato in sede di conversione- incide sull'articolo 54, comma 2, dell'ordinamento penitenziario, relativo all'istituto della liberazione anticipata [2].

---

[2] Si riporta il testo dell'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dalla legge 8.8.2024, n. 112 (**in corsivo e in neretto sottolineato le modifiche apportate**):
«Art. 54 (Liberazione anticipata).
1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare.
2. ***La concessione, la mancata concessione o la revoca del beneficio sono comunicate*** all'ufficio del pubblico ministero presso la corte d'appello o il tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione o al pretore se tale provvedimento è stato da lui emesso.
3. La condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca.

In particolare, con la novella si stabilisce che all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione debbano essere comunicati:

- la concessione del beneficio;
- i provvedimenti a contenuto negativo, ovvero la mancata concessione del beneficio o la revoca di quest'ultimo.

Tale comunicazione è evidentemente funzionale a consentire al pubblico ministero di emettere un nuovo ordine di esecuzione che tenga conto dei provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza.

## Parte seconda – Le misure di sicurezza da eseguirsi presso strutture sanitarie

In premessa si è visto come, per affrontare l'aspetto delle *misure di sicurezza da eseguirsi presso strutture sanitarie*, sono stati introdotti due nuovi articoli (658-bis c.p.p. e 154-ter disposizioni attuazione c.p.p.) e ne è stato modificato un terzo (art. 679 c.p.p).
Si passano in rassegna le innovazioni in questione per i profili di competenza del P.M.

### *II/a) - L'introduzione dell'art. 658-bis c.p.p.*

L'art. 10, comma 1-bis, della legge 112/2024 introduce *ex novo* l'art. 658-bis c.p.p. [3].
La norma trova applicazione quando deve essere eseguita una misura di sicurezza, ordinata con sentenza, prevista dall'art. 215, secondo comma, numeri 2) e 3), del codice penale [4].
Il nuovo art. 658-bis c.p.p. stabilisce che, quando debba essere eseguita una delle suddette misure di sicurezza ordinata con sentenza, il PM presso il giudice competente (individuato ai sensi dell'art. 665 c.p.p.) chiede, senza ritardo e comunque entro cinque giorni, al magistrato di sorveglianza la fissazione dell'udienza in vista degli accertamenti prescritti dall'art. 679 del codice medesimo.

### *II/b) - La modifica dell'art. 679 c.p.p.*

L'art. 10, comma 2-*bis*, della legge 112/2024 introduce un nuovo comma 1-*bis* nel citato art. 679 c.p.p. [5].
Tale comma stabilisce che il magistrato di sorveglianza, ricevuta la richiesta del PM, provveda a fissare l'udienza senza ritardo e comunque entro cinque giorni dalla richiesta medesima. Nelle more della decisione, permane la misura di sicurezza provvisoria applicata ai sensi dell'art. 312 c.p.p. e il

---

4. Agli effetti del computo della misura di pena che occorre avere espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale, la parte di pena detratta ai sensi del comma 1 si considera come scontata. La presente disposizione si applica anche ai condannati all'ergastolo.».

[3] **Si riporta il testo del nuovo art. 658-*bis* c.p.p.:**
*«Art. 658-bis (Misure di sicurezza da eseguire presso strutture sanitarie).*
*1. Quando deve essere eseguita una misura di sicurezza di cui all'articolo 215, secondo comma, numeri 2 e 3, del codice penale, ordinata con sentenza, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 chiede senza ritardo e comunque entro cinque giorni al magistrato di sorveglianza competente la fissazione dell'udienza per procedere agli accertamenti indicati all'articolo 679».*

[4] Tali numeri fanno riferimento al ricovero "in una casa di cura e di custodia" oppure "in un manicomio giudiziario". Si tratta di istituti definitivamente superati a seguito di disposizioni di legge intervenute tra il 2011 e il 2014 e sostituiti dalle strutture residenziali sanitarie per l'esecuzione della misura di sicurezza (REMS).

[5] **Si riporta il testo aggiornato dell'art. 679 c.p.p. (in corsivo grassetto sottolineato la parte modificata)**
*«Art. 679 (Misure di sicurezza).*
*1. Quando una misura di sicurezza diversa dalla confisca è stata, fuori dei casi previsti nell'articolo 312, ordinata con sentenza, o deve essere ordinata successivamente, il magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero o di ufficio, accerta se l'interessato è persona socialmente pericolosa e adotta i provvedimenti conseguenti, premessa, ove occorra, la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato. Provvede altresì, su richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del suo difensore o di ufficio, su ogni questione relativa nonché sulla revoca della dichiarazione di tendenza a delinquere.*
***1-bis. Sulla richiesta del pubblico ministero formulata ai sensi dell'articolo 658 -bis il magistrato di sorveglianza provvede alla fissazione dell'udienza senza ritardo e comunque entro cinque giorni dalla richiesta medesima. Fino alla decisione, permane la misura di sicurezza provvisoria applicata ai sensi dell'articolo 312 e il tempo corrispondente è computato a tutti gli effetti. Nelle more della decisione, la misura di sicurezza provvisoria può essere disposta con ordinanza del magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero".***

tempo corrispondente è computato a tutti gli effetti; la misura di sicurezza provvisoria può essere disposta con ordinanza dal magistrato di sorveglianza, su richiesta del PM.

*II/c) - L'Introduzione dell'art. 154-ter disposizioni di attuazione del c.p.p.*

L'art. 10, comma 2-*ter*, della legge 112/2024, introduce l'art. 154-*quater* nelle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale [6].

Il nuovo articolo prevede che la sentenza che dispone una misura di sicurezza da eseguirsi presso una struttura sanitaria (ai sensi dei citati numeri 2) e 3) dell'art. 215, secondo comma, c.p.p.) è trasmessa dalla cancelleria, per estratto, al PM presso il giudice competente, senza ritardo e comunque entro cinque giorni.

Provvede allo stesso modo la cancelleria presso la Corte di cassazione, quando la misura consegua ad una decisione di tale Corte.

**La presente direttiva trova applicazione immediata.**

**Si pubblichi sul sito web della Procura di Parma.**

Parma, 14.08.2024

**IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA**
*dott. Alfonso D'Avino*

D'AVINO ALFONSO
14.08.2024
19:56:23
GMT+02:00

---

[6] **Si riporta il testo del nuovo art. 154-*ter* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271:**

*«Art. 154-quater (Sentenza che dispone una misura di sicurezza da eseguire presso una struttura sanitaria). 1. Se non è presentata impugnazione nei termini di legge avverso la sentenza che applica una misura di sicurezza di cui all'articolo 215, secondo comma, numeri 2 e 3, del codice penale, la cancelleria ne trasmette senza ritardo, e comunque entro cinque giorni, l'estratto al pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice. Fermo quanto previsto dall'articolo 626 del codice, la cancelleria della Corte di cassazione provvede allo stesso modo quando l'esecuzione consegue alla decisione della stessa Corte».*